



Direzione Regionale della Puglia

Settore Gestione Risorse
Ufficio Amministrazione del Personale

BARI 2 Maggio 2018

Ai Settori e agli Uffici della Direzione Regionale

Alle Direzioni Provinciali

Al Centro di Assistenza Multicanale

OGGETTO: *Permessi orari retribuiti, art. 32 CCNL Funzioni Centrali - chiarimenti*

Il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, ha riscritto la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 46 del precedente contratto collettivo.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti, in attesa di ricevere le indicazioni da parte della DC RUO.

In particolare l'art. 32 stabilisce che *“al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.”*

Le modifiche apportate si riferiscono essenzialmente alle modalità di fruizione dei permessi e hanno previsto che:

1. Per usufruire del permesso non è più necessaria la presentazione della documentazione giustificativa;
2. I permessi non sono fruibili per frazione di ora;
3. I permessi non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
4. Possono essere fruiti anche per l'intera giornata lavorativa e in questo caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione è pari a sei ore.

Relativamente al punto 1. si evidenzia come la nuova formulazione non preveda più l'obbligo di documentare la richiesta ed elimini le fattispecie giustificative di tali permessi inserite nel testo dell'art.46, a mero titolo esemplificativo.

Tuttavia, resta invariata la connotazione delle motivazioni che giustificano la concessione dei permessi ovvero i "particolari motivi personali o familiari" e il potere attribuito all'Amministrazione che può concederli "compatibilmente con le esigenze di servizio".

Pertanto non costituisce un obbligo per l'Ufficio concedere un permesso personale o familiare, ma la valutazione è demandata al prudente apprezzamento del Responsabile della Struttura.

Quest'ultimo terrà conto delle "particolari" esigenze espresse dal dipendente, le quali avranno rilevanza qualora ritenute prevalenti sulle preminenti esigenze di servizio.

Al riguardo, al fine di rendere più semplice ed omogenea la valutazione delle richieste, si ritiene debba farsi sempre riferimento alle motivazioni indicate nell'elenco orientativo di cui alla nota prot. n. 37966 del 29 settembre 2015, contenente chiarimenti in materia di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 46 CCNL.

Riguardo al punto 2. lo scrivente, sulla base di quanto rilevato nell'analoga disposizione contenuta nel CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca che afferma :"*non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora*", è del parere che la non frazionabilità è da intendersi riferita unicamente alla prima ora, mentre è consentita per la restante durata del permesso.

Il punto 3. stabilisce che il permesso fruito ai sensi dell'art. 32 non è cumulabile nella stessa giornata con altre tipologie di permessi ovvero con riposi compensativi derivanti da maggiori prestazioni lavorative. La rigorosa applicazione della disposizione non consentirebbe di risolvere alcune situazioni di criticità che potrebbero verificarsi. E' il caso ad esempio del dipendente che dopo aver usufruito di un permesso ai sensi dell'art. 32 si trovi nell'improvvisa

necessità di uscire dall'Ufficio per problemi di carattere personali o familiari non rinviabili. A tal proposito, pertanto, si ritiene che il divieto di cumulo sia stato previsto unicamente per evitare che il dipendente, attraverso la programmazione di varie tipologie di permessi, rimanga assente dal servizio per l'intera durata della giornata lavorativa. Diversamente, se il dipendente dopo aver usufruito di un permesso art. 32 ed essere rientrato in servizio si trovi nell'improvvisa necessità di doversi allontanare nuovamente dall'Ufficio, lo scrivente è dell'avviso che sia possibile concedere la fruizione di un altro permesso ovvero di un riposo compensativo.

Il punto 4. stabilisce che il dipendente, qualora le particolari esigenze personali o familiari lo richiedano, può usufruire del permesso art. 32 anche per l'intera giornata lavorativa e, in questo, caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione (18 ore) è pari a sei ore, senza la previsione di alcun recupero per il tempo restante al completamento del proprio profilo orario.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente
II CAPO SETTORE
Gennaro Delli Santi